

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Gaia Galia, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 23.03.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Ribelle), SOCIETÀ APD RIBELLE - (nota n. 6159/166 pf 17-18 AA/GP/mg del 18.1.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il Signor Missirolì Marcello – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Società APD Ribelle – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS, nonché la stessa Società APD Ribelle, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione del fatto, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Di Guida Mattia, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 111/CAE 2015/2016 del 2.3.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dal Signor Mattia Di Guida, con decisione prot. 111/CAE 2015/2016 del 2.3.2016, comunicata alla Società APD Ribelle a mezzo posta elettronica certificata in pari data e non impugnata, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al reclamante la complessiva somma di € 4.000,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes;
- rilevato, tuttavia, che la Società APD Ribelle non ha provveduto al pagamento delle somme dovute in virtù della sopra citata decisione nei termini previsti dalla normativa federale (30 giorni dalla comunicazione della decisione);
- rilevato che la Società APD Ribelle nulla ha prodotto o argomentato in merito alle contestazioni mosse in sede di deferimento;
- rilevato che, come emerge dal C.U. n. 4 del 28.7.2017 del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D., la Società APD Ribelle (Matr. 630547) ha espressamente comunicato la

mancata iscrizione al Campionato di Eccellenza per la s.s. 2017-2018 e, pertanto, ne è stata disposta la mancata iscrizione al Campionato di competenza e dichiarata la inattività;

- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al Signor Marcello Missiroli della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società APD Ribelle della sanzione della penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi se e quando dovesse tornare attiva nel campionato di competenza, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- ritenuto fondato il deferimento di guisa che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Marcello Missiroli, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società APD Ribelle la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza se e quando dovesse tornare attiva, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

[166] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL- (nota n. 7578/701 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

[167] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEONI MARCO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL- (nota n. 7587/702 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

Preliminarmente il TFN dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.

I deferimenti

Con provvedimento del 19 Febbraio 2018, nota n. 7578/701 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Matteoni Marco, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- la Società Unione Sportiva Arezzo Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Matteoni Marco, Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Con provvedimento del 19 Febbraio 2018, nota n. 7587/702 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Matteoni Marco, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

- la Società Unione Sportiva Arezzo Srl:

d) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. MATTEONI MARCO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra descritto;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

f) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla udienza del 23 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata agli atti di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Marco Matteoni la sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque) e per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Entrambi i deferimenti sono fondati.

Il primo procedimento trae origine dalla nota 31.01.2018, prot. n. 1274/2018, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 25/01/2018 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva evidenziato l'omesso pagamento entro il termine del 16 dicembre 2017 degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2017 da parte della Società US Arezzo Srl.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del secondo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 dicembre 2017.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota 31.01.2018, prot. n. 1273/2018 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 25/01/2018 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società US Arezzo Srl il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017 così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2017. Veniva segnalato, altresì, il permanere del medesimo inadempimento in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2017.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta che il Sig. Matteoni, nella qualità di legale rappresentante del sodalizio sportivo, nonché la stessa US Arezzo Srl, non hanno versato nei termini fissati dalle disposizioni federali le ritenute Irpef ed i contributi Inps primo e secondo bimestre 2017/2018 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF), né gli emolumenti dovuti ai tesserati per il secondo bimestre 2017 (art. 85, lett. C), par. IV) NOIF).

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell'Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Marco Matteoni, legale

rappresentante pro-tempore della Società US Arezzo Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 CGS.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per il Sig. Marco Matteoni la sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque);
- per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

[131] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE GIROLAMO GIROLAMO [all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Azzurri Conversano], SOCIETÀ ASD AZZURRI CONVERSANO - (nota n. 5413/284 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Con provvedimento n. 5413/284 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- De Girolamo Girolamo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Azzurri Conversano, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016 ore 18.00, la fideiussione per Euro 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- la Società ASD Azzurri Conversano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor De Girolamo Girolamo, e la Società ASD Azzurri Conversano, questi ultimi rappresentati dall'Avv. Stefano Panzironi, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. De Girolamo Girolamo, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società ASD Azzurri Conversano, sanzione base ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00), diminuita di 1/3 pari a 100,00 (Euro cento/00), sanzione finale ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor De Girolamo Girolamo, e la Società ASD Azzurri Conversano hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento

della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. De Girolamo Girolamo, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la Società ASD Azzurri Conversano, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

[146] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARATTA MIRKO (all'epoca dei fatti tesserato dirigente per la Società ASD Area Calcio Alba Roero) - (nota n. 6035/7 pf 17-18 GM/GP/ma del 16.1.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,

- letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 7PF17-18 avente ad oggetto "Notizia pubblicata sul sito web www.tgcom24.mediaset.it relativa al comportamento di un non meglio identificato direttore sportivo di una squadra di calcio giovanile (24enne residente nel cuneese) che avrebbe adescato centinaia di giovani, molti appartenenti a varie squadre, per finalità a sfondo sessuale" iscritto nei registri in data 1.4.2017 nonché gli atti del procedimento penale n. 16852/2015 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino pervenuti alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e da questa trasmessi;
- esaminate le due ordinanze cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Torino ex art. 273 e ss. e 291 e ss. c.p.p. in data 12 gennaio e 17 luglio 2017, la richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 416

e 417 formulata dal P.M. in data 6.11.2017 nei confronti del Signor Mirko Baratta, tesserato nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 per la Società ASD Atletico Roero quale dirigente nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 per la Società ASD Area Calcio Alba Roero quale dirigente e quale responsabile del settore giovanile;

- rilevato che da tali atti emerge che, a seguito di denunce presentate dai genitori di giovani calciatori con i quali il Signor Mirko Baratta era venuto a contatto per il suo ruolo dirigenziale in ambito sportivo, lo stesso avrebbe realizzato gravissime condotte nei confronti di atleti minorenni tali da comportarne gli arresti domiciliari e la richiesta di rinvio a giudizio per l'imputazione di diversi delitti e reati di particolare odiosità e pericolosità (pornografia minorile, adescamento di minorenni, violenza privata, violenza sessuale, accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona);

- vista la comunicazione di chiusura delle indagini preliminari notificata in data 21.11.2017, senza che il Signor Mirko Baratta chiedesse di essere sentito o presentasse memorie difensive,

- dato atto che il procedimento aperto a carico della Società ASD Area Calcio Alba Roero era stato archiviato dalla stessa Procura Federale a seguito dell'invio di memoria difensiva nella quale il sodalizio sosteneva di non aver avuto notizia alcuna delle condotte poste in essere dal suo tesserato se non dopo la ricezione degli atti dalla Procura Federale e che comunque le stesse non erano riferibili all'attività sportiva e che anzi risultavano commesse senza aver speso neppure la sua vera identità, allegando le dimissioni rese dal Signor Mirko Baratta in data 27.1.2017 e l'estratto del sito web dell'Azione Cattolica Italiana-Diocesi di Alba dal quel risultava che lo stesso faceva parte del Consiglio Diocesano per il triennio 2014/2017, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

"Mirko Baratta, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società ASD Area Calcio Alba Roero, per la violazione dell'art. 1 bis, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo il medesimo assunto, dal 2013 al 2016, condotte del tutto contrarie al generale ed ineludibile obbligo di comportarsi nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver indotto, con l'inganno attuato celandosi dietro profili Facebook appartenenti ad inesistenti persone di sesso femminile, 22 giovani calciatori a compiere e subire atti di natura sessuale, ad inviare il materiale pedopornografico prodotto (foto e video) a tali profili Facebook nonché per aver costretto le giovani vittime, così raggirate, a proseguire il rapporto instaurato sotto la minaccia di diffusione in rete del materiale in principio ottenuto con l'inganno."

Il dibattimento

Il deferito, per quanto regolarmente convocato, non ha fatto pervenire memoria difensiva, restando assente anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione a carico del Signor Mirko Baratta della sanzione massima dell'inibizione di anni cinque con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene fondato il deferimento nei termini che seguono.

Le due ordinanze del G.I.P. con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del deferito e l'estratto del rinvio a giudizio chiesto dal P.M. del Tribunale di Torino descrivono le condotte di inaudita gravità dallo stesso realizzate dall'anno 2013 al luglio 2016 ed emerse a seguito delle indagini esperite dopo la ricezione di denunce ad opera di alcuni genitori di giovani calciatori infrasedicenni.

In particolare dalla richiesta di rinvio a giudizio, sulla base del materiale istruttorio colà richiamato (denunce-querelle di genitori di minori, notizie di reato trasmesse dalla Polizia Postale di Asti, decreti di sequestro e di perquisizione, annotazioni ed informative di P.G., verbali di sit, verbale di interrogatorio del 31.3.2017), si imputa al Signor Mirko Baratta:

- l'asserita commissione dei reati di cui agli artt. 61 n. 5 (aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), 600 ter co.1 (pornografia minorile) e 602 ter c.p. (aggravante della minore età) perché dopo aver contattato tramite Facebook o Whatsapp un minore di anni 18, ottenuta l'amicizia spacciandosi per una giovane donna, gli chiedeva di inviargli un video *..(..omissis..) ..* o una fotografia che lo ritraeva nudo, producendo materiale pornografico, per i capi di imputazione di cui alle lettere A), B), D);
- l'asserita commissione dei reati suddetti e di quello aggiuntivo di cui all'art. 81 c.p. (reato continuato) perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo aver contattato tramite Facebook un minore di anni diciotto, ottenuta l'amicizia e spacciandosi per una giovane donna, gli chiedeva di inviargli un video *..(..omissis..) ..* o una fotografia che lo ritraeva nudo, producendo materiale pornografico, per i capi di imputazione di cui alle lettere F), G), H), I), J), L), N), O), P), Q) R), S);
- l'asserita commissione dei reati di cui agli art. 61 n. 5, 609 undicies (adescamento di minorenni), perché allo scopo di commettere i reati previsti dagli artt. 600 (riduzione in schiavitù o servitù), 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quinquies (iniziative volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenni), 609 quinquies (corruzione di minorenni), 609 octies (violenza sessuale di gruppo) c.p., dopo aver adescato tramite Facebook un minore di anni diciotto, ottenuta l'amicizia e spacciandosi per una giovane donna e mandandogli una fotografia di nudo femminile, gli chiedeva di inviargli una fotografia che lo ritraeva nudo, per i capi di imputazione di cui alle lettere C), W, X);
- l'asserita commissione dei reati di cui agli artt. 61 n. 2 (aggravante di aver commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo C) e 610 c.p. (violenza privata) perché con la minaccia di divulgare la foto che ritraeva nudo un minore, che aveva ottenuto in precedenza con le modalità su descritte, lo costringeva a compiere atti sessuali consistiti *..(..omissis..) ..*, per il capo di imputazione di cui alla lettera E);
- l'asserita commissione dei suddetti reati e di quello aggiuntivo di cui all'art. 81 c.p. perché con più azioni del medesimo disegno criminoso, dopo aver contatto un minore di anni 18 attraverso Whatsapp, ottenendone l'amicizia, dicendogli di essere una giovane donna, con minaccia di pubblicare su Facebook le foto già inviate che lo ritraevano nudo, lo costringeva a fornirgli i

numeri di telefono di ragazzi amici da contattare o ad intrattenere con lui chat di carattere sessuale per i capi di imputazioni di cui alle lettere K) e M);

- l'asserita commissione dei reati di cui all'art. 609 bis, co. 2, n. 2 c.p. (violenza sessuale) per aver indotto un minore a compiere atti sessuali traendolo in inganno per essersi sostituito ad altra persona e segnatamente per aver contattato la vittima tramite Facebook, dicendo di essere una giovane donna per ottenere l'amicizia (meglio l'identificativo di un account) ed effettuando poi una videochiamata mediante Skype con la quale lo induceva a spogliarsi e.. ..[*omissis*..] .. mentre lui lo osservava in diretta con una webcam (verosimilmente avendo disattivato video ed audio dal suo lato e scrivendogli via chat), per i capi di imputazione di cui alle lettere T), U) e V);

- l'asserita commissione del reato di cui all'art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico) perché dopo essersi introdotto nell'account di Skype di pertinenza del minore, utilizzando le credenziale dallo stesso fornite, vi si manteneva contro la volontà della persona offesa, usandolo per effettuare chat con terzi, per il capo di imputazione di cui alla lettera Y);

- l'asserito commissione del reato di cui all'art. 494 c.p. (sostituzione di persona) perché al fine di procurarsi un vantaggio o di recare danno ad altri, utilizzando l'account Skype riconducibile ad un minore, contro la volontà di quest'ultimo, e quindi sostituendosi allo stesso, intratteneva chat con terzi inducendoli in errore, per il capo di imputazione di cui alla lettera Z).

Tali atti risultano regolarmente acquisiti dalla Procura Federale, per il tramite del Procuratore Generale dello Sport del CONI, nei limiti imposto dal P.M. del Tribunale di Torino in ragione che non si verte in materia di frode sportiva e della pendenza del procedimento penale nei confronti del deferito, come si legge dai provvedimenti emessi dal P.M. alle date del 23.7.2017 e del 12.9.2017, il tutto a seguito della pubblicazione di un articolo in data 27.6.2017 sul sito web Tgcom24.mediaset che, pur senza citare nomi, riferiva in estrema sintesi i fatti per i quali era un corso un'indagine penale a carico di "un direttore sportivo di una squadra di calcio giovanile", che si è poi rilevato trattarsi del Signor Mirko Baratta, nato il 19.10.1993, tesserato nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 per la Società ASD Atletico Roero quale dirigente nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 per la Società ASD Area Calcio Alba Roero quale dirigente e quale responsabile del settore giovanile (essendosi peraltro dimesso in via irrevocabile con comunicazione scritta del 27.1.2017 per ragioni personali, dopo la prima misura cautelare degli arresti domiciliari).

Nei confronti dei fatti contestati, prima riassunti nell'avviso di conclusione delle indagini, regolarmente notificato in data 21.11.2017 sia all'odierno deferito che, per la responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2°, CGS, alla Società calcistica per la quale era tesserato e poi esposti nel deferimento datato 16.1.2018 (cui è rimasta estranea la Società calcistica avendo la Procura Federale provveduto ad archiviare l'incolpazione) il Signor Mirko Baratta non ha presentato alcuno scritto difensivo né ha mai chiesto di essere sentito, così palesando il Suo disinteresse alle sorti di questa nefanda vicenda disciplinare.

Infatti, nella fattispecie sopra decritta, la pacifica violazione dell'art. 1 bis, co. 1°, CGS è connotata dalla commissione seriale di condotte aventi valenza di reati particolarmente gravi ed odiose in quanto perseguite a danno di minori, utilizzando "social" che facilmente sfuggono ai controlli

genitoriali, con l'uso dell'inganno attuato dietro profili Facebook appartenenti ad inesistenti giovani donne disponibili (raffigurate nude) con lo scopo di contattare almeno 22 giovani (spesso conosciuti nell'ambito del suo ruolo di tesserato apparentemente immacolato) per indurli, ottenuta l'amicizia o altri codice identificativi, a compiere e subire atti di natura sessuale ed a inviare il materiale pornografico prodotto (video e foto) a tali suoi profili nonché per aver poi ulteriormente indotto le giovani vittime raggirate a proseguire i rapporti accesi sotto minaccia di diffondere in rete il materiale già ottenuto con l'inganno, il tutto per soddisfare le proprie tendenze ..(..omissis..) .. aventi come prede dei minori inconsapevoli ed ingenui.

Passando all'apparato sanzionatorio, premesso che l'intervenuta perdita della qualifica di tesserato in capo al Signora Mirko Baratta non produce effetti sulla persistenza del potere disciplinare, il Collegio condivide la richiesta della Procura Federale per l'irrogazione della sanzione massima edittale di anni 5 di inibizione con l'aggiunta della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, come prevista dall'art. 19, co. 3°, CGS. Ed invero non può revocarsi in dubbio che nel caso in esame sussista il requisito della particolare gravità dell'infrazione ascritta.

Le condotte contestate e rimaste acclarate sono particolarmente odiose e ripugnanti, sono state reiterate negli anni e cessate solo grazie all'intervento ed alle denunce di taluni genitori, hanno avuto come vittime decine di minori- spesso conosciuti per il suo ruolo in ambito sportivo- con scarsa capacità difensiva ed adescati in modo subdolo, denotano infine la pericolosità sociale del deferito, non a caso destinatario di ben due ordinanze cautelari del G.I.P. a limitazione della libertà personale.

Nel delineato contesto la definitiva preclusione ad ogni potenziale rientro nella FIGC del Signor Mirko Baratta, a salvaguardia anche della funzione educativa e sociale connessa all'esercizio dell'attività sportiva, rappresenta l'unica reazione proporzionata agli addebiti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,
P.Q.M.

Infligge al Signor Mirko Baratta l'inibizione di anni 5 (cinque) con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC.

[168] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI FONZO ROBERTO (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Bra - CN) - (nota n. 7521/246 pf17-18GT/ag del 19.02.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,
- letta la decisione emessa il 6.4.2017, pubblicata sul C.U. n. 11/CSA, con la quale la Corte Sportiva d'Appello, Sezione III°, nell'accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società ASD Spinaceto 70 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 822 del 29.2.2017), con la quale era stata inflitta della squalifica di 4 giornate effettive di gara all'allenatore Andrea Baldini e l'ammenda di Euro 2.000,00= a carico della predetta Società, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali ulteriori profili di responsabilità;

- esaminate le risultanze dell'attività istruttoria espletata da un Collaboratore della Procura stessa comprensive del ricorso alla CSA proposto in data 30.3.2017 dal legale rappresentante di ASD Spinaceto 70 nel quale veniva riferito che il Direttore di gara avrebbe profferito espressioni ingiuriose a calciatori appartenenti a tale sodalizio nel corso della gara di Calcio a 5 Under 21- Nazionale- Play Off disputata tra ASD Spinaceto 70 e Aemme Savio in data 26.3.2017, i verbali delle dichiarazioni rese in varie date dai tesserati Signori Andrea Baldini, Filippo Nota, Gabriele Nanni, Alessandro Macciocca, Cristiano Fazio e Salvatore Curcio;
- rilevato che a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini del 18.2.2018, il Signor Roberto Di Fonzo ha fatto pervenire memoria difensiva al fine di sostenere l'inattendibilità delle dichiarazioni dei tesserati dell'ASD Spinaceto 70 e di sminuire la valenza delle dichiarazioni rese dall'a.e. Salvatore Curcio, della Sezione di Roma, 1 che durante la gara aveva svolto funzioni di cronometrista;
- ritenuto la rilevanza disciplinare delle frasi profferite in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1°, CGS e dell'art. 40, p. 1, Regolamento Aia e la competenza degli organi della giustizia federale ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 2°, Reg. Aia trattandosi di questione riguardante anche altri tesserati e Società FIGC, hanno deferito avanti al Tribunale Disciplinare Nazionale:

"il Sig. Di Fonzo Roberto, arbitro effettivo della Sezione AIA di Bra (CN), siccome ritenuto responsabile della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall'art. 1bis, comma 1, del CGS, espressamente richiamati dall'art. 40, punto 1, del Regolamento A.I.A., per avere egli, nel decretare l'espulsione, nelle fasi finali della gara Spinaceto-Aemme Savio del 26.3.2017, del calciatore Nanni Gabriele, tesserato per l'ASD. Spinaceto 70, rivolto al medesimo la testuale espressione: "Vai fuori testa di ...", chiaramente percepita anche da altri tesserati della stessa Società, nonché dal Cronometrista-Arbitro Sig. Curcio Salvatore".

Il dibattimento

Il deferito, presente personalmente, ha chiesto il proscioglimento negando di aver pronunciato le frasi incriminate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione a carico del Signor Roberto Di Fonzo della sanzione della sospensione per 30 (trenta) giorni.

I motivi della decisione

Il deferimento è meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti che di seguito si espongono. Per quanto non oggetto di contestazione, va premesso che nessun dubbio può sussistere in ordine all'appartenenza in capo agli Organi di giustizia federale dell'azione disciplinare anche nei confronti del Signor Di Fonzo, tesserato A.I.A., in forza del combinato disposto degli artt. 32, co. 7° e 33, co. 6 Statuto FIGC.

La giustizia domestica, di carattere residuale, è operativa "nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie".

L'art. 3 Reg. A.I.A., nel recepire tali prescrizioni, prevede al co. 1° che "gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per la violazione delle norme federali" e, al co. 2°, che "Sono sempre sottoposti alla giurisdizione domestica dell'A.I.A.

per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi 3° e 4°, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o Società della FIGC".

Orbene, nel caso di specie l'a.e. Roberto Di Fonzo è deferito per la violazione dell'art. 1 bis CGS, da ritenere assorbente e comunque prevalente rispetto alla violazione dell'art. 40, co. 1°, Reg. A.I.A. ed inoltre l'asserita infrazione vede coinvolti altri tesserati di una Società calcistica (destinatari di altri provvedimenti emessi dagli Organi di giustizia sportiva).

Tanto premesso il Collegio ritiene che il contrasto fra dichiarazioni accusatorie dei tesserati dell'ASD Spinaceto 70 e la ferma negazione del deferito, vada risolta dando assoluta prevalenza e credibilità alla dichiarazioni rese dall'a.e. Salvatore Curcio, della Sezione A.I.A. di Roma 1 che, nella suddetta gara, ha svolto il ruolo di arbitro cronometrista.

Il predetto, collega del deferito (sia pur appartenente ad altra Sezione), non legato allo stesso da rapporto amicale quanto estraneo ai tesserati dell'ASD Spinaceto 70, non è portatore di alcun interesse diretto o indiretto in ordine all'esito della presente procedura. Inoltre lo stesso, per il ruolo imparziale svolto durante la gara e per la sua posizione nel recinto di giuoco di particolare vicinanza rispetto al luogo di asserito svolgimento dei fatti scrutinati, è un testimone privilegiato per il reale svolgimento della vicenda che ci occupa.

Dal referto di gara si apprende che il calciatore Gabriele Nanni, tesserato dell'ASD Spinaceto 70, veniva espulso al 18° minuto del secondo tempo perché "a giuoco in svolgimento, mentre mi trovavo a ridosso della panchina dei padroni di casa mi diceva, sei un c... non capisci un c..., dopo il procedimento mi diceva ancora c... chi c.. sei".

Detta causale è assistita dalla particolare fidefacienza di cui all'art. 35, co. 1.1. CGS per il quale "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale".

Non a caso sia il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Terza (pur occupandosi delle sanzioni a carico dell'allenatore Signor Andrea Baldini e della Società ASD Spinaceto 70), hanno provveduto ad irrogare le sanzioni sulla base dell'esercizio del potere refendario arbitrale, anche se ridotte in appello per mere ragioni di proporzione rispetto agli addebiti refertati, senza dubitare della commissione degli stessi.

Per di più l'a.e. Salvatore Curcio, in sede di dichiarazioni al Collaboratore della Procura Federale del 21.11.2017, ha testualmente asserito: "Verso la fine della gara, a risultato ormai acquisito, l'arbitro ricevette un insulto da parte di un giocatore dello Spinaceto in panchina, non ricordo se il portiere di movimento o altro giocatore con la pettorina obbligatoria", con l'effetto di confermare, almeno nella sostanza, l'intervenuta espulsione (non confondibile con altre in quanto l'unica di tutta la gara, cui si sommano i due precedenti allontanamenti di dirigenti che però non avvengono con l'utilizzo del cartellino rosso, ma solo con intimazione verbale) e la sua causale descritta nel referto di gara (si noti che l'a.e. Curcio è l'unico dei soggetti sentiti nell'indagine a confermare l'insulto del calciatore Nanni verso il Direttore di gara).

Di quanto accaduto in epoca coeva a tale espulsione non v'è ovviamente traccia nel referto di gara, ma sul punto nelle su menzionate dichiarazioni del collega cronometrista, attendibile per aver confermato il suddetto insulto, si legge: "A questo punto l'arbitro direttosi verso questo giocatore all'atto dell'estrazione del cartellino rosso per l'espulsione diretta, lo apostrofò con la frase: vai fuori testa di c., ripetendola almeno due volte", provocando la reazione degli altri calciatori in panchina, l'arrivo sul terreno di giuoco dei due dirigenti già allontanati (che stazionavano sugli spalti) che trattenevano i calciatori e li inducevano a tornare in panchina, così che la gara ha poi potuto proseguire ed ultimarsi (episodio non riportato nel referto arbitrale che si limita a descrivere quanto accaduto a fine gara e negli spogliatoi, ma confermato in sede di dichiarazioni anche dall'allenatore della squadra avversaria Signor Fazio).

Per la cronaca il dichiarante afferma che il tutto sarebbe avvenuto a circa 5 ml dalla sua postazione (il deferito, sentito in data 29.11.2017, sostiene addirittura che quando ricevette le espressioni ingiuriose del calciatore poi espulso si trovava "a ridosso del tavolo del cronometrista e più precisamente a circa de metri").

Così ricostruito il quadro storico e ritenuto l'addebito realmente verificato per come descritto nel deferimento, contravvenendo la frase contestata i principi di cui all'art. 1 CGS, a maggior ragione visto il peculiare ruolo affidato ai Direttori di gara di garantire la regolarità tecnica e sportiva di ogni manifestazione calcistica con terzietà ed indipendenza, la pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Procura Federale (30 giorni di sospensione) non è però corretta. Dalla ritenuta sussistenza della giurisdizione federale discende inevitabilmente la sola applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 1° CGS, laddove non espressamente derogate.

Ne consegue che la sanzione della sospensione, prevista esclusivamente dall'art. 54, co. 1° Reg. A.I.A., non può trovare applicazione e va commutata in quella dell'inibizione, sostanzialmente identica negli effetti rispetto a quelli disciplinati per la sospensione dal co. 2° del citato regolamento.

Per quanto poi attiene alla misura della sanzione richiesta dalla Procura Federale va considerato il contesto nel quale il Direttore di gara ha pronunciato la frase incriminata, avendo pochi secondi prima subito un grave ed ingiustificato insulto nell'ambito di una gara certo tesa in ragione dei numerosi provvedimenti disciplinari adottati (anche se scontata nel risultato). Tale frase risulta come una sorta di reazione, comunque inaccettabile, ad una pesante provocazione con l'effetto che pare equa e proporzionata una sanzione dimezzata rispetto a quella richiesta.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento,
P.Q.M.

Infligge al Signor Roberto Di Fonzo, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Bra, la sanzione dell'inibizione per 15 (quindici) giorni.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la

collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 23.03.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[164] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 7571/706 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista l'istanza presentata via PEC in data 23 marzo 2018 dai deferiti, con la quale si chiede di rinviare la trattazione del deferimento a causa delle condizioni atmosferiche avverse; considerato che la Procura Federale non si è opposta alla suddetta richiesta, chiedendo di sospendere però i termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della trattazione del presente procedimento all'udienza del 6.4.2018 ore 15, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

[165] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 7575/703 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 19.2.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Alessi Silvio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi:

a) per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società S.S. Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di

settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 23 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Alessi Silvio la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) oltre a giorni 15 (quindici) a titolo di recidiva; per la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Risulta documentalmente accertato, che il Sig. Alessi nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi nonché la stessa SS Akragas Città Dei Templi non hanno versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

La Co.Vi.So.C., a seguito delle indagini svolte, ha evidenziato, ai competenti organi della FIGC, attraverso il memorandum riepilogativo, allegato n. 1 all'atto di deferimento, il mancato versamento delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi ai menzionati emolumenti.

Di più.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi, nonché che a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 CGS.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Alessi Silvio la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) oltre a giorni 15 (quindici) a titolo di recidiva;
- per la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 27 marzo 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini